


TASI 2015



ai sensi dell'articolo 1, comma 688, della Legge 147/2013, *il versamento della prima rata della Tasi è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a congruaggio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 360/1998, e s.m.i., alla data del 28 ottobre di ciascun anno d'imposta*

*alla data di versamento dell'acconto non erano state ancora approvate le aliquote e detrazioni 2015, pertanto ai fini della determinazione della Tasi dovuta dovevano essere utilizzate le aliquote vigenti nel 2014, approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 29/07/2014, **il versamento a saldo ed a congruaggio su tutto l'anno deve essere effettuato sulla base delle aliquote e detrazioni approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 25/06/2015***

Aliquote 2015 - Consiglio Comunale deliberazione n. 58/2015

Abitazione principale e pertinenze (nei limiti di legge) **ALIQUOTA 2,50 per mille** (due virgola cinquanta per mille) – **INVARIATA RISPETTO AL 2014** - da applicare a:

- abitazioni principali e pertinenze come definite ai sensi di legge, *ed inoltre ai seguenti casi di assimilazione:*
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari,
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008,
- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio,
- l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28,



attenzione: le informazioni contenute nel presente paragrafo sono di carattere generale e sintetico, non sono esaustive di tutta la normativa e prassi e non rappresentano una fonte ufficiale, per la quale bisogna far riferimento ai testi di legge pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale italiana e vigenti per tempo ed alle deliberazioni come adottate dal Comune di Lissone

comma 1, del D.Lgs. 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica,

➤ l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza o la dimora abituale in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata,

➤ l'unità immobiliare dei soggetti Aire di cui all'art. 9-bis, comma 1, D.L. 47/2014 convertito con modificazioni nella Legge 80/2014 – **MODIFICA NORMATIVA INTRODOLTA NEL CORSO DEL 2014 -**

con esclusione delle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

=====

ALIQUOTA 3,30 per mille (tre virgola trenta per mille) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. – **INVARIATA RISPETTO AL 2014 -**

ALIQUOTA 1,70 per mille (uno virgola settanta per mille), da applicare a tutti i fabbricati classificati o classificabili nella categoria catastale D, con esclusione dei fabbricati accatastati nella categoria catastale D/5 e di quelli, sempre di categoria D, che rientrano nella casistica di cui al precedente punto (*beni merce ai quali si applica l'aliquota del 3,30 per mille*) – **NUOVA ALIQUOTA INTRODOLTA DAL 2015 -**

ALIQUOTA 0,00 per mille (zero virgola zero zero per mille), quindi azzeramento dell'aliquota, da applicare a tutti gli immobili, casi e fattispecie non ricompresi e/o indicati nelle aliquote precedenti. – **INVARIATA RISPETTO AL 2014 -**

estratto parziale articolo 13 D.L. 201/2011, definizione abitazione principale ai fini IMU valida anche per la TASI

“Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo”

DETRAZIONI spettanti agli immobili adibiti ad abitazione principale e pertinenze ed ai casi di assimilazione (*con esclusione delle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9*) - **INVARIATE RISPETTO AL 2014 -**

- **€ 100,00** fino a concorrenza dell'ammontare dovuto, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale. Nel caso l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La detrazione spetta esclusivamente quando l'ammontare complessivo della rendita catastale dell'abitazione principale e delle pertinenze, al



attenzione: le informazioni contenute nel presente paragrafo sono di carattere generale e sintetico, non sono esaustive di tutta la normativa e prassi e non rappresentano una fonte ufficiale, per la quale bisogna far riferimento ai testi di legge pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale italiana e vigenti per tempo ed alle deliberazioni come adottate dal Comune di Lissone

netto delle rivalutazioni di legge, sia inferiore ad € 700,00, indipendentemente dalla quota di possesso. In caso di ammontare complessivo uguale o superiore ad € 700,00 la detrazione non spetta.

Esempio:

possiedo l'abitazione principale con rendita catastale pari ad € 500,00 e quota di possesso 100%
+ box con rendita catastale pari ad € 180,00 e quota di possesso 100%
applico la detrazione perché la sommatoria delle rendite è inferiore ad € 700,00

Esempio:

possiedo l'abitazione principale con rendita catastale pari ad € 800,00 e quota di possesso 50%
+ box con rendita catastale pari ad € 90,00 e quota di possesso 50%
NON applico la detrazione perché la sommatoria delle rendite è superiore ad € 700,00

Esempio:

possiedo l'abitazione principale con rendita catastale pari ad € 500,00 e quota di possesso 100% per mesi 7
applico la detrazione perché l'ammontare complessivo delle rendite è inferiore ad € 700,00, la detrazione la calcolo in proporzione ai mesi, cioè €100/12 x 7

per i successivi 5 mesi

possiedo l'abitazione principale con rendita catastale pari ad € 500,00 e quota di possesso 100% +
box con rendita catastale pari ad € 250,00 e quota di possesso 100%
NON applico la detrazione *per i successivi 5 mesi* perché la sommatoria delle rendite è superiore ad € 700,00



ATTENZIONE: per determinare l'ammontare complessivo delle rendite al fine di verificare se spetta la detrazione, utilizzare la rendita catastale al netto delle rivalutazioni di legge.

- **€ 25,00** per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni purché dimorante abitualmente e residente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, fiscalmente a carico, spettante indipendentemente dall'ammontare complessivo della rendita catastale, come indicato al precedente punto.



ATTENZIONE: si precisa che il diritto alla maggiorazione spetta fino al compimento del ventiseiesimo anno di età, per cui si decade dal beneficio dal giorno successivo a quello in cui si verifica l'evento.

Come si calcola la TASI?

La TASI viene calcolata con lo stesso procedimento previsto per l'IMU, tenendo conto di

- *rendita catastale*
- *quota di possesso*
- *periodo di possesso*
- *aliquote e detrazioni applicabili*
- *quota di ripartizione del tributo tra possessore (proprietario) e detentore/occupante, da applicarsi nel Comune di Lissone ESCLUSIVAMENTE per l'aliquota dell'1,70 per mille relativa ai fabbricati di categoria D – per info vedi deliberazione di Consiglio Comunale n. 58/2015 e regolamento IUC*

La base imponibile TASI è quella prevista per l'applicazione dell'IMU (art. 1, comma 675, Legge 147/2013)



attenzione: le informazioni contenute nel presente paragrafo sono di carattere generale e sintetico, non sono esaustive di tutta la normativa e prassi e non rappresentano una fonte ufficiale, per la quale bisogna far riferimento ai testi di legge pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale italiana e vigenti per tempo ed alle deliberazioni come adottate dal Comune di Lissone

Il tributo è dovuto per anno solare proporzionalmente ai mesi dell'anno nel quale sussiste il possesso o l'occupazione, a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.

<p>Articolo 13 Regolamento IUC a Lissone la ripartizione tra possessore 90% ed occupante 10%, trova applicazione nel 2015 solo per l'aliquota 1,70 per mille Fabbricati D</p>	<p>Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. In tale ipotesi <u>l'occupante versa la TASI nella misura del 10% dell'ammontare complessivo della TASI, mentre il titolare del diritto reale sull'unità immobiliare versa la restante parte del tributo.</u></p>
	<p>Fatto salvo quanto indicato ai commi precedenti con riferimento alla solidarietà passiva, al fine di agevolare e semplificare gli adempimenti relativi al versamento TASI:</p> <p>a) con riferimento ai possessori, ciascun possessore effettua il versamento del tributo TASI in ragione della propria percentuale di possesso,</p> <p>b) con riferimento ai detentori, salvo diversa dichiarazione da parte degli stessi rilevante ai fini di una formale ripartizione della percentuale di utilizzo tra singoli codetentori, la TASI è versata interamente dal soggetto intestatario della tassazione sui rifiuti o, in alternativa, dal titolare del rapporto giuridico legittimante l'utilizzo dell'immobile,</p> <p>c) con riferimento al coniuge assegnatario, lo stesso effettua il versamento del tributo TASI per l'intero relativamente alla casa coniugale assegnata a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.</p>
	<p>Nel caso di detenzione temporanea degli immobili soggetti al tributo di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali</p>

CATEGORIE CATASTALI	DESCRIZIONE	BASE IMPONIBILE TASI si citano le casistiche più frequenti
Gruppo catastale A (escluso A/10)	Abitazioni	(Rendita catastale + 5%) x 160
C/2 – C/6 – C/7	Depositi – Box – Tettoie	(Rendita catastale + 5%) x 160
A/10	Uffici e studi privati	(Rendita catastale + 5%) x 80
C/1	Negozi e botteghe	(Rendita catastale + 5%) x 55
C/3 – C/4 – C/5	Laboratori – Fabbricati per esercizi sportivi	(Rendita catastale + 5%) x 140
Gruppo catastale D (escluso D/5)	Opifici – Alberghi – Teatri – Cinematografi – Case di cura – Fabbricati per esercizi sportivi	(Rendita catastale + 5%) x 65
D/5	Istituti di credito, cambio e assicurazione	(Rendita catastale + 5%) x 80

Il calcolo della TASI dovuta per l'abitazione principale ed eventuali pertinenze è il seguente:

RENDITA CATASTALE (rivalutata del 5%)	x	160	=	base imponibile	x	2,5	:	1000	=	tributo annuo (da riportare alla quota di possesso ed al periodo di possesso)	-	Detrazioni -abit. princ. - figli a carico (se spettanti)	=	TASI DOVUTA
--	---	-----	---	--------------------	---	-----	---	------	---	--	---	--	---	-------------

Versamento TASI

La TASI è dovuta in autoliquidazione, il versamento dovrà essere effettuato con modello F24 alle seguenti scadenze:

16/06/2015 – acconto pari alla metà del dovuto per il 2015 calcolato sulla base delle aliquote e detrazioni deliberate per il 2014

16/12/2015 – saldo 2015 a conguaglio dell'imposta dovuta su tutto il 2015 in base alle aliquote e detrazioni stabilite per il 2015




attenzione: le informazioni contenute nel presente paragrafo sono di carattere generale e sintetico, non sono esaustive di tutta la normativa e prassi e non rappresentano una fonte ufficiale, per la quale bisogna far riferimento ai testi di legge pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale italiana e vigenti per tempo ed alle deliberazioni come adottate dal Comune di Lissone

Ai sensi dell'articolo 13, comma 3, lettera a) del regolamento IUC, con riferimento ai possessori, ciascun possessore effettua il versamento del tributo Tasi in ragione della propria percentuale di possesso

Il modello F24 non ha costi e consente la compensazione con eventuali crediti/debiti relativi a tributi erariali

Codici tributo da utilizzare per il versamento in acconto 2015 (*non si citano quelli riferiti ad aliquote/fattispecie con aliquota 0,00*), tratti da risoluzione Agenzia entrate n. 46/E del 24/04/2014:



“3958” denominato “TASI – tributo per i servizi indivisibili su abitazione principale e relative pertinenze – art. 1, c. 639 L. n. 147/2013 e succ. modif.”

“3961” denominato “TASI – tributo per i servizi indivisibili per altri fabbricati – art. 1, c. 639 L. n. 147/2013 e succ. modif.”

In caso di ravvedimento, le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all'imposta

Codice ente/codice comune (per versamenti in favore del Comune di Lissone): **E617**

Il versamento deve essere arrotondato all'euro con il seguente criterio: **fino a 49 centesimi si arrotonda per difetto, oltre 49 centesimi si arrotonda per eccesso**, l'arrotondamento all'unità deve essere effettuato per ciascun rigo del modello F24 utilizzato.

Non devono essere eseguiti versamenti qualora l'importo complessivamente dovuto, **su base annua**, per tutti gli immobili posseduti o detenuti, sia inferiore o uguale ad euro 12,00, tenuto conto delle regole di arrotondamento. L'importo di euro 12,00 non costituisce in alcun caso franchigia.

Dove si trova il modello F24

Il modello F24 è disponibile presso tutti gli sportelli bancari, uffici postali e concessionari della riscossione. Inoltre può essere prelevato e stampato direttamente dal calcolatore TASI presente sul sito del Comune di Lissone (in questo caso previo inserimento dei dati necessari per il calcolo)

Come si paga con il modello F24

Il versamento può essere eseguito presso gli sportelli di qualunque concessionaria o banca convenzionata e presso gli uffici postali:

- in contanti;
- con carte PagoBANCOMAT, presso gli sportelli abilitati;
- con carta POSTAMAT, POSTEPAY, con addebito su conto corrente postale presso qualsiasi ufficio postale;



attenzione: le informazioni contenute nel presente paragrafo sono di carattere generale e sintetico, non sono esaustive di tutta la normativa e prassi e non rappresentano una fonte ufficiale, per la quale bisogna far riferimento ai testi di legge pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale italiana e vigenti per tempo ed alle deliberazioni come adottate dal Comune di Lissone

- con assegni bancari o postali tratti dal contribuente a favore di sé stesso o con assegni circolari o vaglia postali vidimati emessi all'ordine dello stesso contribuente e girati per l'incasso alla banca o a Poste. In ogni caso l'assegno o il vaglia devono essere di importo pari al saldo finale del modello di versamento. Nel caso in cui l'assegno postale venga utilizzato per pagare tramite Poste l'operazione dovrà essere eseguita all'ufficio postale ove è intrattenuto il conto.
- con assegni circolari e vaglia cambiari, presso i concessionari.

Si ricorda inoltre che tutti i titolari di partita Iva hanno l'obbligo di effettuare i versamenti fiscali e previdenziali esclusivamente in via telematica.

Il pagamento può avvenire anche on-line tramite i servizi di home banking o tramite il portale Fisconline dell'Agenzia delle Entrate.

Con circolare n. 27 del 19/09/2014, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle **modalità di presentazione delle deleghe di pagamento F24 a decorrere dal 1° ottobre 2014.**



attenzione: le informazioni contenute nel presente paragrafo sono di carattere generale e sintetico, non sono esaustive di tutta la normativa e prassi e non rappresentano una fonte ufficiale, per la quale bisogna far riferimento ai testi di legge pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale italiana e vigenti per tempo ed alle deliberazioni come adottate dal Comune di Lissone